AZIENDA PUBBLICA DEI SERVIZI ALLA PERSONA DEI COMUNI MODENESI AREA NORD

Via Muratori 109 – San Felice S/P (Modena)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE N. 51

del 28 novembre 2019

OGGETTO: Attività volontaria di carattere assistenziale, morale e materiale prestato agli ospiti delle strutture residenziali di A.S.P. – Approvazione Convenzione con l'Associazione Volontari Ospedalieri – Anni 2020 - 2021.

L'anno duemiladiciannove, oggi ventotto (28) del mese di novembre, alle ore 18,00, presso la sede amministrativa provvisoria, sita in Mirandola, via Posta Vecchia n.30, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Pubblica dei Servizi alla Persona dei Comuni Modenesi Area Nord.

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Statuto, sono stati convocati i componenti il Consiglio di Amministrazione (eletti dall'Assemblea dei Soci nella seduta del 26 Febbraio 2019), dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, Stefano Paltrinieri.

Fatto l'appello nominale, risultano presenti i componenti:

COMPONENTI	QUALIFICA	presente	assente
Paltrinieri Stefano	Presidente	X	
Tartarini Vittorio	Vice Presidente	Х	
Guerzoni Sandra	Consigliere		X

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante la Dott.ssa Roberta Gatti, Direttore Generale di A.S.P. dei Comuni Modenesi Area Nord.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente Stefano Paltrinieri, dichiara aperta la trattazione del presente argomento.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- l'A.S.P. ha tra le sue finalità statutarie l'organizzazione, la gestione e l'erogazione di servizi sociali e socio-sanitari alle persone anziane, adulte e minori in condizioni di disagio e/o di disabilità e/o di non autosufficienza, secondo le esigenze definite dalla pianificazione locale;
- fra i servizi gestiti da A.S.P. vi sono le Case Residenza, ovvero strutture residenziali destinate ad anziani semi autosufficienti e non autosufficienti;
- da alcuni anni presso i suddetti servizi collaborano con A.S.P., mediate apposita convenzione, i volontari iscritti all'Associazione Volontari Ospedalieri (AVO), con sede in Mirandola, Via Fogazzaro n. 1 c/o l'Ospedale, iscritta all'Albo regionale del volontariato con decreto n. 676 del 24/09/1992 (C.F. 91005390363), i quali coadiuvano gli operatori nell'attività di assistenza, sia dal punto di vista materiale, sia dal punto di vista morale, assicurando conforto e dialogo agli anziani, con risultati soddisfacenti per gli utenti e per i referenti dei servizi;
- l'AVO è un'associazione senza scopo di lucro, iscritta all'Albo del volontariato della Regione Emilia Romagna che fornisce aiuto, assistenza e supporto alle persone malate.

Preso atto che:

- la convenzione in essere con l'Associazione in oggetto è in scadenza al 31/12/2019 e non può essere prorogata;

l'AVO ha dato la propria disponibilità a rinnovare per il prossimo biennio e quindi per gli anni 2020/2021 la suddetta convenzione, alle medesime condizioni, come previsto all'art. 7 della stessa, anche per lo svolgimento delle suddette attività presso i servizi semi residenziali di A.S.P., a richiesta (Prot. n. 9945 del 06/11/2019).

Preso atto altresì che l'Associazione di cui sopra, nell'ambito di tale collaborazione, ha richiesto ad A.S.P. di poter accogliere ragazzi, frequentanti Istituti scolastici superiori, con cui A.V.O. ha stipulato apposite convenzioni, al fine di consentire agli stessi esperienze di stage, a titolo gratuito, presso i servizi aziendali, principalmente nelle attività di animazione in supporto ai volontari A.V.O.

Considerato che gli studenti da ospitare saranno coordinati e supervisionati dall'Associazione in parola e dagli istituti scolastici di provenienza e saranno adeguatamente tutelati dal punto di vista assicurativo, sia per quanto concerne per la responsabilità civile verso terzi, sia contro infortuni e malattie connessi allo svolgimento delle attività e pertanto nessun onere graverà sul bilancio aziendale.

Rilevato che:

- l'art. 5 della convenzione sopra citata dispone, che "l'A.V.O. garantisce che i volontari inseriti in attività siano coperti da assicurazioni contro gli infortuni e malattie, connessi allo svolgimento delle attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, come stabilito dall'art. 4 della L. 11/08/1991 n. 266:
- l'onere della copertura assicurativa dei volontari impiegati sarà a carico di A.S.P., secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 3 della L. 266/1991".

Dato atto quindi che alla luce del citato dettato normativo a carico dell'Azienda incombe esclusivamente l'obbligo di rimborsare all'A.V.O. di Mirandola la quota assicurativa di premio corrisposta per indennizzare i volontari impiegati, nell'ipotesi di malattia, infortunio o per responsabilità civile verso terzi, verificatisi durante lo svolgimento delle proprie attività all'interno dei servizi gestiti da A.S.P., quota che per l'anno 2019 ammonta ad € 91,37.

Vista la bozza di convenzione, allegata al presente atto a farne parte integrante e sostanziale.

Ritenuto opportuno continuare a garantire, anche per gli anni 2020 e 2021, le attività dell'Associazione AVO, con sede in Mirandola, Via Fogazzaro n. 1, all'interno delle strutture residenziali di Azienda e, al bisogno, anche presso i servizi semi residenziali, in considerazione della proficua collaborazione instaurata e dell'utilità dei contributi apportati fino ad ora dai volontari.

Visto:

- la L. 266/1991 "Legge quadro sul volontariato";
- la L.R. 12/2005 "Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 37/1996", che disciplina i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato, nonché le Istituzioni e la tenuta del Registro regionale e dei registri provinciali delle organizzazioni stesse.

Visto il Bilancio Preventivo 2019 di A.S.P., come approvato dall'Assembla dei Soci con deliberazione n. 4 del 05/03/2019.

Con voto unanime e palese,

DELIBERA

1. di prendere atto che l'attuale convenzione stipulata con l'Associazione Volontari Ospedalieri (AVO), con sede in Mirandola, via Fogazzaro n. 1 c/o l'Ospedale, iscritta all'Albo Regionale del volontariato con decreto n. 676 del 24/09/1992 (C.F. 91005390363) è in scadenza al 31/12/2019;

- 2. di prendere altresì atto che l'art. 7 della sopra citata convenzione prevede la possibilità di un rinnovo biennale del predetto accordo, alle medesime condizioni, su volontà delle parti;
- 3. di dare atto dell'opportunità di continuare a garantire ad A.S.P. la collaborazione ed il supporto nell'attività assistenziale presso i propri servizi residenziali e, al bisogno anche presso i servizi semi residenziali attraverso l'AVO di Mirandola, per il biennio 2020/2021;
- 4. di dare atto altresì di accogliere presso i servizi aziendali studenti di Istituti scolastici superiori con cui AVO ha stipulato apposite convenzioni, al fine di consentire agli stessi esperienze di stage, a titolo gratuito, in supporto alle attività di animazione svolte dai volontari A.V.O.;
- 5. di approvare quindi la bozza di convenzione, allegata al presente atto, a farne parte integrante e sostanziale;
- 6. di dare atto che nel Bilancio Preventivo 2019 di A.S.P. Conto Economico 2019 2021, come approvato dall'Assembla dei Soci con deliberazione n. 4 del 05/03/2019, trova copertura la spesa derivante dalla convenzione in oggetto;
- 7. di dare mandato al Direttore Generale di A.S.P. per la sottoscrizione della convenzione stessa;
- 8. di autorizzare il Direttore Generale ad apportare modifiche non sostanziali al testo della predetta convenzione;
- 9. di trasmettere il presente atto alla Associazione Volontari Ospedalieri (AVO), come descritta in premessa, per la sottoscrizione dell'accordo in parola da parte del legale rappresentante.

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 30 dello Statuto.

Il Presente verbale, previa lettura e conferma, è sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE Stefano Paltrinieri Per copia conforme all'originale e per uso amministrativo	IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE (D.ssa Roberta Gatti)
Lì	IL DIRETTORE GENERALE (D.ssa Roberta Gatti)
CERTIFICATO DI PUBBLIO La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto, vie sull'Albo Pretorio on-line del Comune in cui ha sede legale A.S. per 15 giorni consecutivi.	ne pubblicata mediante pubblicazione
Lì	IL DIRETTORE GENERALE (D.ssa Roberta Gatti)

CONVENZIONE TRA A.S.P. COMUNI MODENESI AREA NORD E L'ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI "AVO" DI MIRANDOLA

L'anno	2019,	il	giornode	əl	mese	di	., presso	la	sede
amminis	strativa p	rov	visoria dell'Azienda Pubblica di Se	erviz	zi alla P	ersona dei Co	muni Mode	nesi	Area
Nord. sit	ta in Via	Ро	sta Vecchia n. 30. Mirandola (MO)	- x					

FRA

l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona dei Comuni Modenesi Area Nord (di seguito denominata A.S.P.), con sede legale in San Felice s/P (MO), Via Muratori, 109 e sede amministrativa provvisoria in Via Posta Vecchia n. 30, Mirandola (MO), (C.F. e P.IVA 03198590360), rappresentata dalla Dott.ssa Roberta Gatti, nella sua qualità di Direttore Generale dell'Azienda

E

l'Associazione volontari ospedalieri – AVO di Mirandola (di seguito denominata AVO), con sede in Mirandola, Via Fogazzaro n. 1 c/o Ospedale – C.F. 91005390363, iscritta all'Albo regionale del volontariato con decreto n° 676 del 24/09/1992, rappresentata dalla Dott.ssa Giulia Gemelli, nata a Mirandola (MO) il 09/10/1990 e residente a Concordia s/S (MO), in Via Gregorio Allegri n. 20, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante;

Premesso che:

- a. nelle strutture residenziali gestite da A.S.P. tradizionalmente operano volontari che supportano e coadiuvano gli operatori nelle attività di assistenza agli anziani e nelle attività di animazione/socializzazione:
- b. A.S.P. vuole continuare a garantire le attività di volontariato nelle proprie Case Residenza, non escludendo nel contempo e per il futuro anche i servizi semiresidenziali, così come previsto dalla normativa nazionale e regionale sul volontariato (L. 266/1991 "Legge quadro sul volontariato e L.R. 12/2005 "Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 02/09/1996 n. 37");
- c. AVO è un'associazione senza scopo di lucro, iscritta al Registro generale della Regione Emilia Romagna, che fornisce aiuto alla persona ammalata, promuovendo e sostenendo le attività di carattere assistenziale, morale e materiale, attraverso un servizio qualificato, volontario e gratuito;
- d. AVO aderisce a progetti ideati in collaborazione con istituti scolastici superiori e con altre Associazioni quali AGESCI, finalizzati a favorire esperienze di volontariato tra i giovani frequentanti le scuole suddette, organizzando stage anche presso soggetti terzi.

Tutto ciò premesso e considerato

Allega	to alla delibe	razione del	,
Consi	lio di Ammini	strazione nr	51
del	28/4/	2019	

si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1 - PREMESSE.

Le premesse fanno parte integrante del presente atto.

ART. 2 - FINALITÀ E OGGETTO DELLA CONVENZIONE

L'Associazione AVO assicura una presenza amichevole accanto ai malati offrendo loro durante il soggiorno, calore umano, dialogo, aiuto contro la sofferenza e l'isolamento.

L'AVO si impegna a prestare sostegno agli ospiti delle Case Residenza di A.S.P. e, al bisogno, agli utenti del servizi semi residenziali, svolgendo attività di collaborazione e supporto al personale addetto al servizio, per attività di socializzazione o di animazione e quant'altro si rivelasse utile per un sostegno agli ospiti stessi e per un miglioramento della qualità degli interventi.

In particolare, per le attività di socializzazione/animazione, i volontari dell'Associazione potranno altresì impiegare studenti frequentanti istituti scolastici superiori o appartenenti ad altre Associazioni, convenzionati con l'Associazione in epigrafe, al fine di consentire loro di svolgere esperienze di stage presso i servizi di A.S.P. sotto l'organizzazione, la gestione e la responsabilità di un referente di AVO.

ART. 3 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI

L'AVO si impegna affinché le attività siano rese con continuità in un rapporto di collaborazione con il personale assistenziale delle Case Residenza ed eventualmente dei servizi semi residenziali di A.S.P. e non potrà mai configurarsi come supplenza dell'attività del personale stesso.

I volontari AVO s'impegnano, pertanto, a garantire la continuità delle loro prestazioni nell'ambito dell'organizzazione delle strutture residenziali e semi residenziali, comunicando i nominativi di chi presterà la propria attività presso le strutture A.S.P., con impegno a comunicare le eventuali variazioni si dovessero verificare ai Coordinatori di Struttura per quanto riguarda l'attività di collaborazione e accesso ai nuclei e per le attività di socializzazione.

Nell'ipotesi di espletamento delle attività da parte di ragazzi in stage l'AVO si impegnerà a comunicare i nominativi degli studenti da accogliere ed il tutor di riferimento.

Per tutte le suddette attività l'A.S.P. offre ai volontari la disponibilità di materiale sanitario di supporto alla loro attività (guanti, disinfettanti, asciugamani di carta).

I Responsabili di Struttura vigilano sulle attività dei volontari e sullo svolgimento delle stesse, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore.



L'AVO garantisce che i volontari inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento del servizio. Ai volontari ed agli eventuali ragazzi in stage da accogliere sarà consentito l'ingresso nei nuclei in orari concordati, compatibili con le esigenze del servizio.

Sarà pure consentito l'accesso alle autovetture dei volontari e dell'Associazione (munite di contrassegni) per lo svolgimento dei servizi diversi a favore dei pazienti o altre attività connesse al lavoro dell'Associazione.

L'A.S.P. si impegna a fornire occasioni concrete di riqualificazione ed aggiornamento ai volontari impegnati nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, secondo modalità da concordare.

L'AVO si impegna a realizzare in proprio attività formative per i volontari. È disponibile a collaborare gratuitamente alle attività formative, presentando le tematiche inerenti finalità e attività del volontariato socio-assistenziale; è pure disponibile a partecipare a proposte di formazione destinate a operatori e volontari riguardanti tematiche di umanizzazione dei servizi e strutture sanitarie.

L'AVO è tenuta ad assicurare che i volontari partecipino alle iniziative di cui sopra.

ART. 5 – COPERTURE ASSICURATIVE

L'AVO garantisce che i volontari ed i ragazzi in stage accolti, che svolgono le attività in oggetto, siano coperti da assicurazioni contro gli infortuni e malattie, connessi allo svolgimento delle attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, come stabilito dall'art. 4 della L. 11/08/1991 n. 266. L'onere della copertura dei volontari sarà a carico di A.S.P., secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 3 della L. 266/1991.

A.S.P. rimborserà infatti la quota parte dei premi assicurativi in proporzione al numero annuale di volontari impiegati.

ART. 6 - RISERVATEZZA

L'Associazione AVO ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e/o, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della presente convenzione.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano e/o divengano di pubblico dominio.

L'AVO è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri volontari, collaboratori e studenti/stagisti degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, A.S.P. ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'AVO sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

L'AVO si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 196/03 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 101/2018 e dal Reg. UE 2016/679.

ART. 7 - DURATA

La presente convenzione ha validità dal **01/01/2020 al 31/12/2021**, e sarà rinnovabile per ulteriori 2 anni con apposito atto, con possibilità di disdetta in qualsiasi momento, purché notificata tra le parti a mezzo di lettera raccomandata A.R. con preavviso di due (2) mesi.

ART. 8 - CONTROVERSIE

Le parti si impegnano a verificare, in spirito di collaborazione reciproca, la corretta applicazione della presente convenzione, con particolare riferimento a quegli aspetti che riguardano il servizio agli ospiti e il coordinamento delle attività. Eventuali inadempienze verranno contestate dai rispettivi responsabili delle parti e non dovranno essere oggetto di discussioni personali tra i volontari e i membri del personale assistenziale.

In caso di controversie giudiziarie il Foro competente è quello di Modena.

ART. 9 - IMPOSTA DI BOLLO E SPESE E REGISTRAZIONE

La presente convenzione è esente dalle imposte di bollo e di registro, come previsto dall'art. 8, comma 1, L. n. 266/91.

Letto, confermato e sottoscritto.

Mirandola, lì

Il Direttore Generale di A.S.P.

D.ssa Roberta Gatti

Sig.ra Giulia Gemelli

AVVERTENZE: Ai sensi del combinato disposto degli articoli 7 e 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 101/2018 e dal Reg. UE 2016/679, i dati personali e sensibili sono detenuti e trattati con le modalità e nei termini previsti dal D.Lgs. n. 196/2003, come modificato ed integrato come sopra; il titolare del loro trattamento è A.S.P. dei Comuni modenesi Area Nord, Via Muratori, 109, San Felice s/P (MO).

Ai sensi degli artt. 1341 e segg. del c.c., si approvano specificamente le seguenti clausole: – ART. 6 – RISERVATEZZA; ART. 7 – DURATA; ART. 8 – CONTROVERSIE.

Mirandola, lì
Il Presidente di AVO
Sig.ra Giulia Gemelli